L’Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al* *D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti”* e in base a quanto disposto dalla Nota min. 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0.

L’Organo di Garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto ed è composto dal Dirigente Scolastico (con funzione di presidente), 1 docente, 1 genitore designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri.

L’Organo di Garanzia dura in carica 1 anno.

La sua funzione principale consiste nell’esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento d’istituto. Il principio ispiratore dell’Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di prevenire/rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti/viceversa. Contro le sanzioni disciplinari per gli alunni igenitori possono ricorrere,entro quindici giorni dalla comunicazione, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che si esprime in merito, nei successivi dieci giorni. Avverso le decisioni dell’O.d.G. è ammesso ricorso all’O.d.G. Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

 .